

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1980-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE) (RELATORE FOLCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

alla Presidenza il 28 dicembre 1964

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962,
adottato a Ginevra il 10 marzo 1962

Presentata alla Presidenza l'8 aprile 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo internazionale del grano è stato stipulato sotto gli auspici delle Nazioni Unite nel 1949 ed è stato poi diverse volte rinnovato. L'Accordo attualmente in vigore è stato firmato, anche dal nostro Paese, nel 1962, e s'inquadra in una serie

di Accordi internazionali sui prodotti di base che sono stati stipulati sotto gli auspici delle Nazioni Unite e che mirano tutti ad assicurare prezzi equi, stabili e remunerativi, salvaguardando così sia l'esigenza dei Paesi esportatori di mantenere gli sbocchi alle loro produzioni

sia l'esigenza dei Paesi consumatori di assicurarsi un flusso regolare e costante di acquisti.

L'Italia ha firmato, oltre all'Accordo internazionale del grano, l'Accordo internazionale dello zucchero (di cui l'ultimo rinnovo è ancora soggetto alla ratifica parlamentare), l'Accordo internazionale del caffè, l'Accordo internazionale dell'olio d'oliva (recentemente ratificato dal Parlamento) e, per i prodotti non agricoli, l'Accordo internazionale dello stagno. Partecipa inoltre l'Italia di numerosi gruppi internazionali di studio per altri prodotti (cotone, gomma, lana, piombo e zinco, tungsteno).

Per l'accordo in questione l'Italia ha chiesto più volte una proroga dei termini per il deposito degli strumenti di ratifica. Una nuova proroga dovrà essere concessa dal Comitato esecutivo del Consiglio del grano nella sua riunione del 13 aprile 1965. L'Accordo attualmente in vigore verrà a scadere il 31 luglio 1965: in previsione di ciò è stato negoziato un Protocollo di proroga che è attualmente aperto alla firma dei membri dell'Accordo del 1962. Si rende pertanto necessario che l'Italia provveda al deposito degli strumenti di ratifica entro il termine, che verrà fissato dal Comitato esecutivo, del 18 luglio 1965: in mancanza di ciò il nostro Paese decadrà definitivamente dalla posizione di membro dell'Accordo, con l'ulteriore conseguenza di invalidare la firma del Protocollo di proroga che viene in questi giorni sottoscritto a Washington.

L'Accordo, che tende a regolarizzare nel modo più ampio possibile il commercio internazionale del grano, divide gli Stati membri in due categorie: esportatori ed importatori. Il primo gruppo comprende 10 Paesi, tra cui l'Italia (per l'annata agricola 1963-64, l'Italia è stata esonerata, data la sua insufficiente produzione di grano, dai suoi doveri di Paese esportatore), il secondo ne comprende 48.

L'Accordo internazionale del grano fornisce al commercio granario un'organizzazione che permette di adottare in modo sollecito ed efficace le misure occorrenti per risolvere i problemi che mano a mano si pongono a causa di squilibri di produzione, difficoltà nei trasporti, oppure crisi di altro genere, riuscendo ad evitare nella maggior parte dei casi ripercussioni estremamente dannose sia sul piano economico che su quello sociale.

Scopo principale dell'Accordo è quello di assicurare per quanto possibile la stabilità dei prezzi, la stabilità degli sbocchi e degli approvvigionamenti e la liberalizzazione del mercato

granario. L'Accordo si prefigge inoltre di promuovere il consumo del grano soprattutto nei Paesi sottosviluppati.

Per raggiungere i risultati che si prefigge, l'Accordo internazionale del grano ha predisposto dei complessi meccanismi che possono essere così sintetizzati:

a) determinazione delle quantità di grano che i Paesi esportatori sono obbligati a rendere disponibile ad un determinato prezzo per i Paesi importatori. Tali quantità vengono stabilite di anno in anno a seconda della produzione;

a) determinazione delle quantità di grano che i Paesi importatori sono tenuti ad acquistare dai Paesi esportatori membri, sulla base delle medie annuali precedenti;

c) fissazione di prezzi minimi e massimi per le transazioni granarie;

d) definizione dei diversi tipi e categorie di grano;

e) definizione di varie forme di transazioni speciali, transazioni cioè che contengono elementi non conformi alle consuete pratiche commerciali. Tra queste si possono citare come esempio: vendita a credito a condizioni speciali, vendite contro valute non convertibili, operazioni di baratto, ecc.;

f) fissazione di un esame annuale della situazione del grano in modo da permettere l'adattamento dei fenomeni dei mercati nazionali a quello del mercato internazionale. L'approfondita ed immediata conoscenza del mercato contribuisce inoltre ad una maggiore stabilità di prezzi;

g) creazione di strumenti atti a sviluppare il consumo del grano nel mondo ed in particolare nei Paesi in via di sviluppo (Fondo per la propaganda, ecc.).

Un esempio del ruolo stabilizzatore dell'Accordo del grano si è recentemente avuto nella campagna agraria 1963-1964, che ha avuto caratteri del tutto eccezionali a causa dei massicci acquisti effettuati dall'URSS sui mercati mondiali. Si è visto in questa circostanza che l'Accordo è in grado di far fronte con successo alle tensioni provocate dal fatto che un Paese, esportatore di antica tradizione, ha dovuto improvvisamente, per ragioni meteorologiche, importare grossi contingenti in un solo anno.

Benché i prezzi abbiano subito in questa occasione degli aumenti sensibili (dal 5 al 15 per cento, per brevi periodi), l'Accordo ha potuto fornire le strutture in seno alle quali sono state adottate le misure necessarie per assicurare gli approvvigionamenti ai Paesi consumatori senza dover ricorrere alla definizione

del prezzo massimo previsto dall'Accordo stesso.

Dell'Accordo internazionale del grano sono già membri di pieno diritto gli altri 5 della Comunità Europea.

Si rende quindi urgente che l'Italia armonizzi la sua posizione con quella dei *partners* del Trattato di Roma. Delle particolari implicazioni che la creazione del mercato agricolo comune avrà — quando entrerà in vigore — sul funzionamento dell'Accordo del Grano, è stato tenuto debito conto nel negoziato relativo al nuovo accordo di proroga di cui si è detto più sopra e che è destinato a sostituire, fra pochi mesi, quello attualmente in vigore.

Un'ultima osservazione cui, d'altra parte, si è già accennato. Nell'accordo internazionale del grano, del 1962, l'Italia è compresa fra i Paesi esportatori. Come tale, ha per il passato, tratto i vantaggi che l'Accordo assicura per tali Paesi (prezzi remunerativi, garanzia di sbocchi). In realtà l'Italia è stata nel corso della campagna agraria 1963-1964 importatrice netta di grano ed è previsto che nel nuovo Accordo essa figurerà fra i Paesi importatori. Si è già menzionata l'influenza stabilizzatrice che l'Accordo ha avuto — e di cui l'Italia ha tratto beneficio — nella tensione del mercato

internazionale del grano provocata dalle massicce importazioni effettuate dall'Unione Sovietica nel corso del 1964.

Il testo del disegno di legge sottoposto dalla Commissione al Vostro esame risulta modificato rispetto alla formulazione proposta dal Governo. Dette modifiche riguardano l'articolo 1 e l'articolo 3. All'articolo 1 si è ritenuto di dover sostituire l'espressione « ad accettare » con l'espressione « a ratificare », adottando così la formula tradizionale, costituzionalmente prevista. All'articolo 3 sono state apportate le modifiche, suggerite dalla Commissione Bilancio e volte a riferire la spesa al capitolo dello stato di previsione dell'anno in corso.

Onorevoli Colleghi, a nome della III Commissione, con l'augurale riserva che, in avvenire, secondo i voti espressi ripetutamente dalla nostra Commissione, i provvedimenti di ratifica degli Accordi internazionali non giungano al nostro esame con così accentuato ritardo (il presente Trattato viene a noi nella imminenza del suo rinnovo!), il Vostro relatore crede di poter ben proporvi la ratifica dell'Accordo internazionale cui si riferisce questo disegno di legge.

FOLCHI, *Relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 35 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per lire 1.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 124 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e, per lire 1.000.000, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, per provvedere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per lire 1.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1965 e per lire 1.000.000, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, per provvedere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.